

IL CASO.it  
P. LEONETTI  
P. LEONETTI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA

Il Giudice di Pace di Pavia, nella persona del dott. Giuseppe Casale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 653/04 R.G., promossa da [redacted] Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Leonetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,

-ATTORE-

CONTRO

[redacted] Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, [redacted]

-CONVENUTA-

e

[redacted] Spa - in persona del suo legale rappresentante, con sede in Milano, [redacted]

-TERZA CHIAMATA-

Oggetto: pagamento somma.

Conclusioni delle parti:

ATTORE: Piaccia all'ill.mo giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: per le causali d'atti, condannare parte convenuta a pagare in favore dell'istante, a titolo di spese sostenute e danni, una somma da liquidarsi complessivamente in euro 700,00, oltre interessi e rivalutazione al saldo e/o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito. Con vittoria di spese, di diritti e di onorari.

CONVENUTA: piaccia alla giustizia adita, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, in via preliminare dichiarare l'azione

ORIGINALE

N. RG. 653/04  
N. SENT. 1621/06  
N. CRON. 6942/06  
N. REP. /

DATA DEPOSITO

15 DIC. 2006

OGGETTO:  
PAGAMENTO  
SOMMA

G  
I  
U  
D  
I  
C  
E

D  
I

P  
A  
C  
E

D  
I

P  
A  
V  
I  
A

R

improponibile per violazione dell'art. 1 della legge n. 249 del 31/7/1997 in quanto la [redacted] Spa ha dato prova che un rapporto di diritto privato si è instaurato; in via subordinata rigettare la domanda perché infondata e non è stato provato il danno; in via ancora più subordinata, ove mai dovesse accogliersi la domanda attrice dichiarare la responsabilità della [redacted] Spa che ha confessato di aver raccolto la positiva volontà contrattuale del Rosignoli e di aver trasmesso alla [redacted] l'ordine di attivazione del servizio telefonico condannandola direttamente e/o manlevando [redacted] da qualsiasi onere che potesse derivarle dal presente giudizio.


TERZA CHIAMATA: Piaccia al giudice di pace, contrariis reiectis, così giudicare: 1) respingere le domande proposte nei confronti della [redacted] per tutti i motivi esposti negli atti difensivi depositati; 2) in ogni caso col favore delle spese. Previa, in via istruttoria, occorrendo, ammettere la prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze dedotte nella memoria istruttoria, che non sono state ammesse dal giudice dal n. 1 al n. 8.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] Francesco conveniva in giudizio la società [redacted] Telecomunicazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 700,00 per danno subito per essere rimasto per alcuni giorni privo della propria linea telefonica e per danno conseguente a stress, ansia, fastidi per il tentativo di definire la questione, oltre al rimborso delle spese per fax e raccomandate effettuati a tale ultimo scopo.

Esponava l'attore di essere stato contattato telefonicamente da un operatore della [redacted], che gli proponeva il contratto per il servizio "canone zero". Nonostante che egli avesse dichiarato di non essere interessato alla suddetta proposta, [redacted] gli comunicava che, di lì a qualche giorno, avrebbe attivato il citato servizio. L'attore allora chiamava il numero verde della [redacted] ribadendo che non era interessato al servizio, ricevendone assicurazione che non sarebbe stato attivato.

La [redacted] invece, effettuava il distacco della linea telefonica che l'attore aveva in corso con Telecom, causando così l'isolamento telefonico dell'attore stesso per alcuni giorni. L'attore, infine, chiedeva a Telecom il



rialaccio della linea, ma era costretto ad accettare un nuovo numero e a sostenere una nuova spesa.

Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, eccependo, in diritto, l'improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 249/1997, e, in fatto, la circostanza di aver attivato il predetto servizio solo dopo che l'agente esterno ██████████ Integrati Spa le aveva trasmesso per via telematica il contratto stipulato con l'attore. Chiedeva, pertanto, e il giudice concedeva, la chiamata in causa della ██████████ servizi Integrati Spa per essere manlevata.

La ██████████ Integrati, intervenuta in causa, precisava che l'attività espletata per conto della ██████████ consisteva esclusivamente nel reperimento della clientela e nell'inviare a ██████████ le proposte raccolte, ma non nel trasmettere a ██████████ contratti, che non poteva assolutamente garantire.

La causa, istruita con prove documentali e con l'interpello del solo attore, risultò vano l'interpello del rappresentante legale della ██████████, passava in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta in ordine alla improponibilità dell'azione non merita accoglimento, perché l'art. 1 della L. n. 249/1997 obbliga alla procedura conciliativa "gli utenti", qualifica che, nella fattispecie, non può essere attribuita all'attore, che non ha sottoscritto alcun contratto, e perciò non è mai diventato *utente*.

Tale norma, poi, stabilisce che il predetto obbligo ricorre, quando si lamenta la violazione di un proprio diritto o interesse *protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità*; nella fattispecie, invece, trattasi di diritto soggettivo al risarcimento di danno derivante da responsabilità extracontrattuale.

Si aggiunga poi che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, pienamente condiviso da questo giudice, la procedura di cui alla legge 249/1997 non si sostituisce all'ordinario processo a cognizione ordinaria, ma costituisce una mera alternativa all'ordinaria iniziativa giurisdizionale.

È ciò è riconosciuto anche dal D.Lgs. n. 206/2005, in particolare all'art. 141, che testualmente recita: *"Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie..."*

Entrando poi nel merito della causa, si osserva:

1) l'attore ha dichiarato di aver ricevuto, telefonicamente, proposta di attivazione del "contratto canone zero" ed ha precisato di avere dichiarato di non essere interessato; ciò nonostante, [REDACTED] attivava il servizio e provvedeva al trasferimento a se stessa della linea telefonica che l'attore aveva in corso con Telecom, determinando così, con il distacco della citata linea, per alcuni giorni, l'isolamento telefonico dell'attore, che si vide costretto a richiedere a Telecom una nuova utenza telefonica;

2) l'attore, oltre ad avere confermato le suddette affermazioni nel corso dell'interrogatorio formale, ha prodotto raccomandata del 2/1/04, con la quale diffidava la convenuta a proseguire nell'attivazione di un contratto indesiderato e lettera di risposta in data 3/2/04 da parte di [REDACTED], che, scusandosi per il disagio provocato all'attore, si impegnava a rimborsare *"le spese di nuova installazione linea che dovrà sostenere con Telecom Italia"*;

3) la convenuta ha sostenuto di non avere alcuna responsabilità nella vicenda, avendo operato su segnalazione della [REDACTED] Integrati Spa, suo agente e procacciatore di affari, alla quale l'attore aveva fornito i dati necessari per addivenire al contratto;

4) la [REDACTED] Integrati Spa, intervenuta nel giudizio, ha precisato che il suo compito era soltanto quello di reperimento della clientela per conto della [REDACTED], non avendo alcun potere di rappresentanza della stessa e non potendo perciò trasmettere a [REDACTED] contratti, né raccogliere sottoscrizioni e garantirne l'autenticità; confermava d'altra parte che l'attore aveva fornito i suoi dati personali ad un operatore ai fini dell'attivazione del "contratto a canone zero".

Dal quadro così emerso non v'è chi non vede che sussiste la responsabilità extracontrattuale della [REDACTED].

Il contratto che, secondo [REDACTED], sarebbe intervenuto con l'attore per volta dalla M [REDACTED] Integrati Spa, in realtà non è mai sorto, né tra l'attore e la [REDACTED] Servizi Integrati Spa, né tanto meno tra l'attore e [REDACTED]

L'attore, infatti, ha dimostrato di non aver sottoscritto il contratto cartaceo e anche se telefonicamente, come asserisce M [REDACTED] Integrati, ha confermato un qualche interesse al contratto canone zero, non gli si può certamente impedire di ripensarci prima della firma, vuoi perché le proposte telefonicamente avanzate dal promittente a seguito di più attenta riflessione non appaiono più interessanti, vuoi per altri suoi motivi personali.

Nella fattispecie, invero, come peraltro in casi analoghi nei quali le proposte vengono fatte telefonicamente con impegno a sottoscrivere successivamente un contratto scritto, è soltanto quest'ultimo che vincola il destinatario con la sua sottoscrizione, dovendosi ragionevolmente ravvisare nell'impegno telefonicamente assunto quanto meno una accettazione con riserva.

In altri termini, il rifiuto a sottoscrivere il contratto cartaceo priva di qualsiasi valore l'impegno eventualmente assunto per via telefonica, senza aver potuto esaminare approfonditamente le condizioni contrattuali.

Nella fattispecie, quindi, [REDACTED] non poteva e non doveva, senza prima ricevere il contratto cartaceo firmato dall'attore per accettazione, procedere ad attivare il servizio "contratto canone zero" e contemporaneamente disattivare la linea telefonica che l'attore aveva in essere con Telecom. Così operando, si è resa responsabile dei danni lamentati dall'attore.

Né tale responsabilità può ricadere in tutto o in parte <sup>nella</sup> società [REDACTED] [REDACTED], terzo chiamato in causa, la quale ha dimostrato di aver pienamente rispettato la procedura concordata con [REDACTED] consistente nelle seguenti fasi: 1) telefonata al cliente; 2) informativa sul prodotto; 3) richiesta dei dati personali al cliente stesso; 4) computerizzazione dei dati sul sistema [REDACTED]; 5) invito al cliente di telefonare al numero verde della [REDACTED]; 6) dopo mezzora dalla prima chiamata, seconda chiamata al cliente

per verificare se ha chiamato il predetto numero verde. Tutto ciò è stato fatto, per cui nessuna colpa può attribuirsi a Mibi.

In definitiva, [REDACTED] ha operato senza il consenso dell'interessato e anzi contro il volere di questi, ed è quindi tenuta al risarcimento dei danni causati all'attore, come peraltro in un primo momento riconosciuto dalla stessa [REDACTED] con la citata lettera del 3/2/2004.


In primo luogo deve essere risarcito il danno derivante dall'privazione delle rete telefonica, la cui gravità va valutata in considerazione del fatto che nell'era attuale la comunicazione è insita in quasi tutte le attività del vivere quotidiano.

Va altresì riconosciuto il danno esistenziale, che trova la sua ragione d'essere nel fastidio determinato dall'indesiderata comunicazione, nella lesione del diritto alla quiete privata, nel tempo impiegato, e inutilmente (lettera, diffida, contatti con la Federconsumatori di Pavia, ecc.), per ottenere la definizione di una questione così evidente, come quella del caso di specie.

I danni sopra indicati vanno quantificati in via equitativa, in sintonia con gli insegnamenti della Suprema Corte per la quale "*L'unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico*" (Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827).

Nella fattispecie, allora, tenuto conto dello stato di inquietudine procurato all'attore, si ritiene equo valutare in euro 250,00 il danno derivante dalla privazione della rete telefonica, comprensivo del rimborso per spese per fax e lettera raccomandata, e in euro 250,00 il danno per il tempo che l'attore è stato costretto a dedicare alla questione.

A tali danni sono da aggiungere, a titolo di rimborso spese, euro 150,00 per l'attivazione di una nuova utenza telefonica, come da fattura prodotta dall'attore.



Le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il giudice di pace di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Rosignoli Francesco nei confronti della [REDACTED] Telecomunicazioni Spa così decide:

- 1) condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare all'attore euro 250,00 per danno derivante dalla privazione della rete telefonica, e per spese di fax e raccomandata sostenute, ed euro 250,00 per danno esistenziale, oltre ad euro 150,00 per rimborso spese, con interessi e rivalutazione dal 9/2/2004 al saldo effettivo per tale ultimo importo e dal 24/4/04 al saldo effettivo per gli altri importi;
- 2) condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere all'attore le spese di lite che, in assenza di nota spese, liquida equitativamente nella complessiva somma di euro 970,00, di cui euro 520,00 per diritti ed euro 450,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alla [REDACTED] Telecomunicazioni Spa le spese legali, che liquida in euro 726,00 per diritti, euro 675,00 per onorari ed euro 148,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge

Così deciso in Pavia, il 20/11/06.

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Giuseppe Casale

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B3

Dott.ssa Anna Filippone

Depositata in cancelleria il 15 DIC. 2006

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Anna Filippone

